



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di Bologna)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700
Commune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

P.I. 00702191206

Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra volere coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione sono assunte “*su proposta*” proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi d'interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie dirette

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28.12.2010 è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni a Società e Consorzi sulla base della valutazione che si trattava di soggetti che svolgono attività di produzione di servizi d'interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente: HERA S.p.A., COSEA Ambiente S.p.A., Consorzio C.E.V., COSEA Consorzio, Appennino Slow Società Consortile a r.l (ex Consorzio Idice Savena Setta), LEPIDA S.p.A.

Attualmente pertanto il Comune di Castiglione dei Pepoli partecipa al capitale delle seguenti società:

DENOMINAZIONE/ SEDE	%	PARTECIPAZIONE						
		azioni/quote possedute	valore nominale	durata	importo totale posseduto	Pareggio di bilancio nel triennio 2011-2013	Numero amministratori	Numero dipendenti (rilevazione 2013)
Hera S.p.A Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna P.IVA/CF: 4245520376	0,12504	1.394.220	€. 1,00	31/12/2100	€1.394.220,00	si	19 (rilevazione 2013)	6539(rilevazione 2013)

Cosea Ambiente S.p.A. Via Berzantina-casola, n.30/10, 40030 Castel Di Casio, (Bo) P.IVA/CF:0236771206	6,24	29.656	€ 1,00	31/12/2030	€ 29.656,00	si	3 (al 31/12/2014)	73 (al 31/12/2014)
Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali Via Berzantina 30/10 40030 Castel Di Casio (Bo) P.IVA/CF:00579851205	6,30	Espresso solo in %		21/05/2053	€ 361.918,50	no	3 (al 31/12/2014)	19 (al 31/12/2014)
LEPIDA S.p.A. Viale Aldo Moro n. 64 40100 Bologna (BO) C.F./P.IVA:02770891204	0,005	1,00	€ 1.000,00	21/05/2100	€ 1.000,00	si	3 (rilevazione 2013)	52 (rilevazione 2013)
CONSORZIO CEV Corso Milano, 55 37188 - Verona	0,09	1	€ 50,00	31/12/2052	€ 50,00	si	n.p.	n.p.
Appennino Slow Società Consortile a r.l. Via del Poggio, 30 40050 - Loiano	2,50	50,00	€ 258,00	31/12/2050	€ 258,00	sì	5	0

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota in HERA S.p.a., essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

2. Le partecipazioni societarie indirette

Il Comune di Castiglione dei Pepoli detiene attraverso il CO.SE.A. Consorzio, le seguenti partecipazioni indirette:

DENOMINAZIONE/ SEDE	% di partecipazione da parte di Cosea Consorzio	PARTECIPAZIONE						
		azioni/quote possedute	valore nominale	durata	importo totale posseduto	Pareggio di bilancio nel triennio 2012-2014	Numero amministratori (rilevazione 2014)	Numero dipendenti (rilevazione 2014)
CO.SE.A. Tariffa & Servizi Srl Via Berzantina, 30/10 40030 Castel di Casio BO P.IVA/CF: 02510481209	100 %	//				no	1	7
Sistemi Biologici Srl Loc. Pian di Termine Via Brennero 51020 Piteglio, (PT) P.IVA/CF:04563940487	51 %					si	2	4
GAL Scarl Viale Silvani 6 40122 Bologna P.IVA/CF:02323051207	2,7485 %					no	14	3

3. Altre partecipazioni

Per completezza, si evidenzia che il Comune di Castiglione dei Pepoli, oltre a fare parte dell'**Unione dei Comuni "Appennino Bolognese"**, partecipa al **Consorzio denominato "Ente gestore parchi Emilia Orientali"**.

L'adesione all'Unione dei Comuni, al Consorzio "Ente gestore parchi Emilia Orientale ed al Co.Se.A. Consorzio citati, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Il Comune inoltre ha aderito al **Consorzio Energia Veneto** (CEV) per le utenze elettriche Comunali. Il Consorzio non ha scopo di lucro (Art. 3.1 Statuto Sociale) e si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la presentazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa.. Il Consorzio CEV non deve essere inteso come una società partecipata, ma come un Consorzio con attività esterna ai sensi Art. 2602 del c.c. (in particolare Sez. II Art. 2612 c.c.) e pertanto non è oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. HERA S.p.A

La quota di capitale di HERA S.p.a. di proprietà del Comune è pari allo 0,12504.

I titoli azionari di HERA S.p.a. sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana.

La quota di capitale di HERA S.p.a. in punto di diritto è “*una partecipazione azionaria*”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in HERA S.p.a. Del Comune, esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della Legge di Stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali giudicate inefficienti dal Legislatore, mentre non è quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Si ritiene inoltre che HERA S.p.A. ha finalità di pubblico interesse essendo una multiutility che opera nel settore dei servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), energetico (distribuzione e vendita energia, risparmio energetico, soluzioni innovative ecc.) ed ambientale (raccolta e trattamento rifiuti).

2. Cosea Ambiente S.p.A.

Cosea Ambiente S.p.A ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione integrata del servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo le normative in materia (Art. 2 Statuto della Società) e quindi di un servizio di interesse generale.

La Società presenta le caratteristiche dell'organismo c.d. in house, che la legislazione comunitaria, nazionale e regionale considera condizione necessaria per poter procedere ad affidamenti diretti di servizi pubblici. Cosea Ambiente S.p.A è stata direttamente incaricata dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di Bologna ATO 5 (ora denominata ATERSIR), dello svolgimento per il territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tale affidamento è avvenuto considerato che la Società era gestore esistente e possedeva i requisiti di “salvaguardabilità” richiesti dalla normativa regionale vigente (art. 16, comma 1, L.R. 25/1999 e s.m.i.) e anche se all'interno del territorio provinciale Bolognese è presente Hera SpA, la Società Cosea Ambiente opera in un circoscritto perimetro territoriale c.d. Area Montana, descritta fin nel Piano di prima attivazione del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati della Regione Emilia-Romagna del 9 dicembre 2004. Inoltre a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 30.11.2011 avente ad oggetto “Indicazioni per l'Autorità d'Ambito dei servizi pubblici di Bologna relative alla conferma dell'affidamento diretto del servizio rifiuti e N.U. a COSEA Ambito S.p.A.”, i 24 Comuni Soci di Cosea Ambiente S.p.A. hanno richiesto alle Regioni ed alle Autorità di Ambito competenti la conferma delle aree omogenee esistenti poiché il mantenimento in capo ai Comuni del governo dei servizi pubblici, di crescente rilevanza ambientale, economico-sociale, contribuirebbe a ridurre il rischio di marginalizzazione del territorio.

E' pertanto intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all'interno di Cosea Ambiente S.p.A. essendo inoltre rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Cosea Ambiente S.p.a., anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- si rileva che la società non ha registrato perdite di bilancio nell'ultimo triennio.
- che la Società **non rientra nell'ipotesi prevista dalla L.190/2014 art.1 co.611 Lett.b)** (società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti); i dipendenti a tempo determinato e indeterminato alla data del 31/12/2014 risultano pari a 73; i Consiglieri di Amministrazione alla data del 31/12/2014 risultano pari a 3 (tre);
- che **è data attuazione a quanto previsto dalla L.190/2014 art.1 co.611 lett.e)** (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni) in quanto:
- **relativamente ai criteri e alle modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi** sono adottati i provvedimenti di cui all'art.18 comma 2 del D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) come da ultimo riformulato dall'art.4 comma 12-bis del D.L. 66/2014. In particolare il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI RECLUTAMENTO E DI GESTIONE DEL PERSONALE DI COSEA AMBIENTE SPA" adottato dalla Società individua i principi, le regole e le modalità procedurali generali cui Cosea Ambiente SpA deve attenersi nella ricerca, selezione e inserimento di personale, e all'ART.3 – POLITICA DEL PERSONALE prevede che ogni anno l'Assemblea dei Soci approvi il "Piano delle Assunzioni del personale e delle collaborazioni" che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento societario, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai contratti di servizio e dell'equilibrio economico della Società. Il Regolamento prevede che il "Piano delle Assunzioni" sia parte integrante del Bilancio Preventivo Annuale, e che nel caso di nuove esigenze, il Consiglio di Amministrazione porti tali variazioni all'attenzione dell'Assemblea dei Soci in occasione della Relazione del primo semestre dell'esercizio e in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo nella Relazione sulla gestione ex art.2428 C.C., sempre con le modalità e tempistiche previste in tema di CONTROLLO ANALOGO dall'art.32 dello Statuto societario; il "Piano delle Assunzioni del personale e delle collaborazioni" per l'esercizio 2014 è stato approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci il 27/06/2014; quanto ai costi del personale si applica il C.C.N.L. Federambiente, e sono sottoscritti Accordi di secondo livello recependo le indicazioni dell'Assemblea Soci;
- **relativamente al numero e al costo dei componenti il Consiglio di Amministrazione** è stata data attuazione all'art.1, comma 729, della Legge finanziaria 2007, e all'art. 4 comma 5 del D.L. 95/2012 come modificato dall' art.16 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014 (numero massimo di consiglieri in società partecipate), è stata data attuazione per i compensi lordi annuali onnicomprensivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 725 della Legge Finanziaria 2007, come modificato dall'art.61, commi 12 e 13 del D.L. 112/2008, e sono rispettati i commi 726, 727 e 728 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2007 (altre disposizioni relative ai compensi agli amministratori di società partecipate), l'art.6 comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 (riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione) e l'art.4 comma 5 del D.L. 95/2012 come modificato dall'art.16 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014 (costo complessivo organi amministrativi nel 2015 non superiore all'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013).

3. LEPIDA S.p.A

LEPIDA S.P.A, società a totale ed esclusivo capitale pubblico, è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività; si dà atto che risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente tra cui la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004,
- la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da LEPIDA Spa o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- si rileva che la società non ha registrato perdite di bilancio nell'ultimo triennio.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2014 è stata integralmente delegata all'Unione di comuni dell'Appennino Bolognese la funzione relativa ai sistemi informatici ed alle tecnologie dell'informazione (ICT), pertanto l'amministrazione, previa verifiche formalizzerà la cessione della partecipazione societaria di Lepida Spa alla suddetta Unione entro il 31 dicembre 2015.

5 Appennino Slow Società Consortile a r.l.

La società ha scopo consortile e quindi mutualistico, senza fine di lucro; si propone di concorrere allo sviluppo economico dell'Appennino nonché di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle imprese e degli Enti Pubblici, promuovendone la qualificazione, il contenimento dei costi, la migliore qualità dei servizi e maggiore redditività. Anche mediante il coordinamento delle singole attività imprenditoriali e del marketing territoriale.

E' intenzione dell'amministrazione dismettere la partecipazione societaria in Appennino Slow S.C.R.L., in quanto non risultano rispettati tutti i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori.

Nello specifico il numero degli amministratori risulta essere cinque a fronte di nessun dipendente.

6 COSEA Tariffa & Servizi – partecipata di Co.Se.A. (Partecipazione indiretta)

COSEA Tariffa & Servizi, Società a responsabilità limitata con socio unico CO.SE.A., con un capitale sociale di € 2.450.000 interamente versato, è stata costituita il 28/12/2004 a seguito del conferimento del ramo di azienda di CO.SE.A., al fine di gestire e sviluppare al meglio, attraverso una struttura organizzativa a ciò dedicata, i servizi di consulenza, assistenza tecnica e supporto operativo alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, i servizi tariffari e di Information Technology per i Comuni consorziati. La costituzione di tale società, che riveste le funzioni di braccio operativo del Consorzio, ha consentito di valorizzare in maniera adeguata ed univoca il patrimonio di competenze, conoscenze, professionalità e tecnologia sviluppato negli anni.

La Società nello specifico ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- dei servizi di consulenza specialistica e delle attività complementari, connesse ed accessorie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli Enti Locali;
- dei servizi di consulenza e supporto alla predisposizione e gestione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e di qualsiasi altra tariffa per la gestione di servizi alla collettività;
- dei sistemi informativi territoriali ed ambientali;
- dei servizi di Information Communication Technologies dei servizi di informazione;

Si dà atto che risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società è composta da un numero di dipendenti (7) superiore a quello degli amministratori (1);
- l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da COSEA Tariffa & Servizi;
- si rileva che la società non ha registrato perdite di bilancio nell'ultimo esercizio (il bilancio di esercizio 2014 è in corso di redazione).

Pertanto l'amministrazione ritiene di non dover avanzare alcuna richiesta di dismissione ai competenti organi consortili.

7 SISTEMI BIOLOGICI – partecipata di Co.Se.A (Partecipazione indiretta)

Sistemi Biologici è la società mista pubblico/ privato di cui CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali detiene il 51% del capitale sociale, costituita per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto per la produzione di compost da materiale organico in località Tana Termini nel comune di Piteglio (PT).

La costruzione di tale impianto fu fortemente voluta sin dai primi anni 2000 dalla compagine toscana del Consorzio per dotare il proprio territorio (e l'intera porzione della Regione Toscana su cui gravita) di un impianto specifico atto a stimolare la crescita della raccolta differenziata del rifiuto organico e quindi il suo recupero ed a consentire una migliore gestione della logistica e della raccolta nelle province toscane ed emiliane, garantendo la certezza dei flussi finali di destinazione dei rifiuti raccolti.

L'Assemblea consortile con atto n.34 del 3/11/2014, valutato che permane l'interesse pubblico, ed in particolare quello dei Comuni toscani aderenti al Consorzio, a mettere a disposizione l'impianto alle esigenze di trattamento e recupero rifiuti del territorio del Consorzio non solo attraverso lo strumento giuridico della Convenzione sottoscritta da Sistemi Biologici Srl con ATO Toscana Centro ma anche tramite la disponibilità di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali a cedere il pacchetto di quote detenute nella società, ha deliberato di procedere alla cessione delle quote societarie detenute con procedura ad evidenza pubblica, da perfezionarsi entro l'anno 2015.

La società si occupa di:

- gestione dell'impianto di compostaggio sito in Piteglio (PT);
- produzione di compost attraverso operazioni di trasformazione dei rifiuti e relativa commercializzazione;
- produzione e commercializzazione di prodotti ammendanti vegetali semplici e composti, di concimi e fertilizzanti in genere;
- raccolta, pretrattamento, trasformazione di biomasse e commercializzazione dei prodotti ottenuti.